



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 186/17/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
DE PRISCO RAPPRESENTANZE/TELECOM ITALIA S.P.A.
(GU14/200/2017)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 14 novembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “*Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 597/11/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*;

VISTA l’istanza della società De Prisco rappresentanze, del 30 gennaio 2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. La posizione dell'istante

L'istante lamenta, nei confronti di Telecom Italia S.p.A., la perdita della titolarità della numerazione con riferimento alla utenza *business* n. 081920XXX.

In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'utente ha dichiarato quanto segue:

a. in data 26 giugno 2015, la società ha stipulato un contratto con l'operatore Fastweb S.p.A. per l'attivazione dei servizi telefonici sull'utenza dedotta in controversia, previa migrazione con *NP* da Telecom Italia S.p.A.;

b. Telecom Italia S.p.A., tuttavia, non ha rilasciato la linea, determinando la perdita della numerazione di cui l'utente era titolare da oltre dieci anni.

In base a tali premesse, l'istante ha chiesto:

i. la corresponsione di un indennizzo per la perdita della titolarità della numerazione *business* 081920XXX, a fronte dei disagi patiti.

2. La posizione dell'operatore

Telecom Italia S.p.A. non ha depositato memorie, tuttavia in udienza ha dichiarato che *“la numerazione dedotta in controversia, aggiuntiva rispetto alla principale 081927XXX, non è migrata in quanto non è stata inserita la richiesta a sistema da OLO recipient unitamente al principale”*. Infine ha addotto che la numerazione è ancora disponibile nei sistemi Telecom Italia S.p.A.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dall'utente non può trovare accoglimento, come di seguito precisato.

Preliminarmente, si acquisiscono al fascicolo le schermate depositate da Telecom Italia S.p.A., a fronte di espressa richiesta formulata dall'istante in sede di udienza, come risulta dal relativo verbale. La documentazione prova quanto addotto dall'operatore convenuto, ovvero che Fastweb S.p.A. non ha richiesto la migrazione della numerazione secondaria 081920XXX unitamente alla numerazione principale 081927XXX. Tale circostanza, peraltro, trova conferma nelle stesse schermate prodotte da Fastweb S.p.A., a fronte di espressa richiesta di integrazione istruttoria formulata dal responsabile del procedimento. In particolare, risulta che la procedura di migrazione della numerazione principale è stata espletata in data 28 luglio 2015, mentre la portabilità della numerazione dedotta in controversia è stata richiesta successivamente, il 31 luglio 2015. Ciò stante, correttamente il sistema ha bocciato la *NP* del DN 081920XXX, atteso che dal momento in cui è cessata la numerazione principale sulla rete Telecom Italia S.p.A., anche la numerazione aggiuntiva è stata disattivata. Infatti, poiché nel caso di specie la *NP* della numerazione aggiuntiva è stata richiesta dopo l'espletamento della *NP* della numerazione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

principale, correttamente il sistema ha generato la causale di scarto “*Directory number non attivo*”.

Si precisa, infine, che in riferimento al medesimo oggetto l’operatore Fastweb S.p.A. ha già indennizzato l’utente, nell’ambito del procedimento n. 74/2016, giusto verbale di accordo, in atti.

La perdita della numerazione, quindi, non è addebitabile a Telecom Italia S.p.A., essendo stata determinata dalla richiesta di migrazione disgiunta, temporalmente, delle due utenze. Pertanto, l’istanza della società De Prisco rappresentanze non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L’Autorità non accoglie l’istanza della società De Prisco rappresentanze nei confronti della società Fastweb S.p.A. per le motivazioni di cui in premessa.

2. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Napoli, 14 novembre 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi